

N. 3514

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MINARDO, CIRAMI, NAPOLI Roberto,
RONCONI, LOIERO, MARTELLI, FIRRARELLO, FOLLONI
e MELUZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1998

Disposizioni per la cessione di libri in comodato nelle scuole
medie inferiori e superiori

ONOREVOLI SENATORI. - Il costo dei libri, spesa di non lieve entità che le famiglie italiane sono obbligate a sostenere, rappresenta un grave ostacolo alla realizzazione del diritto allo studio. Tale ostacolo deve essere eliminato e lo Stato deve attivamente intervenire in questo senso, per attuare il dettato costituzionale che prevede la gratuità della scuola dell'obbligo e per garantire un fondamentale diritto sociale (quello dell'istruzione) a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni economiche.

L'aspetto dell'obbligatorietà dei libri di testo, necessari per permettere a tutti l'accesso alla scolarizzazione, e le tasse che gli studenti della scuola media superiore sono costretti a versare all'inizio di ogni anno scolastico costituiscono un aggravio di spese tale da determinare la dispersione e la negazione del diritto allo studio per i figli di famiglie con basso reddito.

Il presente disegno di legge interviene istituendo la cessione dei libri di testo in comodato agli studenti che ne fanno richiesta. Si tratta, in sostanza, di una concessione in prestito dei libri adottati ad ogni studente da parte della scuola.

L'articolato del presente disegno di legge garantisce dunque la gratuità completa dei libri di testo nelle scuole medie inferiori e superiori.

I costi dell'operazione per lo Stato sono modesti, soprattutto se commisurati all'obiettivo che essa si propone ed alla qualità del risultato (garantire il diritto allo

studio rispetto ai costi dello stesso) che consente di ottenere.

Le esperienze di comodato in atto nella scuola italiana non sono numerose e tuttavia incoraggiano a procedere in questo senso. Dove esse si sono consolidate nel tempo, infatti, sia a livello di scuola dell'obbligo che di secondaria superiore, coinvolgono percentuali molto elevate di studenti (dal 70 al 95 per cento) e comportano costi per la scuola che si abbattano nel tempo sino a diventare bassissimi e addirittura a consentire gestioni del servizio in pareggio.

Secondo il presente disegno di legge gli istituti scolastici pubblici di istruzione secondaria superiore che decidono autonomamente le modalità di attuazione del comodato acquistano direttamente i libri di testo, utilizzando uno stanziamento ripartito dal Ministero della pubblica istruzione ai provveditorati, che a loro volta lo erogano ai singoli istituti (articolo 1). In caso di perdita o danneggiamento lo studente deve rimborsare la spesa sostenuta dalla scuola per acquistare il libro di testo (articolo 2). Il comodato è gratuito per la scuola dell'obbligo e per la scuola secondaria superiore (articolo 3). Si prevede l'applicazione del comodato per le scuole medie inferiori e superiori a partire dall'anno scolastico 1999-2000 (articolo 4). All'onere derivante dall'attuazione della legge si provvede mediante l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Gli istituti scolastici statali e non statali di istruzione secondaria acquistano i libri di testo adottati e li concedono in comodato agli allievi che ne fanno richiesta.

2. Lo stanziamento complessivo destinato all'acquisto dei libri viene ripartito dal Ministero della pubblica istruzione tra i provveditorati agli studi, e dai provveditorati agli studi tra i singoli istituti, in conformità ai criteri generali fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora i fondi assegnati ad un istituto non siano sufficienti alla copertura della spesa, il collegio dei docenti, contestualmente all'adozione dei libri di testo, determina quali di essi siano ammessi alla procedura di cui alla presente legge.

3. Ogni singolo istituto decide autonomamente le modalità di attuazione del comodato di cui al comma 1 nell'ambito della presente legge.

Art. 2.

1. Gli studenti conservano i libri per il periodo corrispondente al loro impiego come libri di testo e sono tenuti a restituirli in condizioni tali da consentire il successivo uso da parte di altri studenti. In caso di perdita o danneggiamento gli studenti devono rimborsare alla scuola la spesa sostenuta per l'acquisto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

Art. 3.

1. Il comodato nella scuola media dell'obbligo e nella scuola secondaria superiore è completamente gratuito.

Art. 4.

1. L'applicazione del comodato nelle scuole medie inferiori e superiori sarà obbligatoria a partire dall'anno scolastico 1999-2000.

2. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 miliardi per il 1999, 550 miliardi per il 2000 e 600 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.